

- ORIGINALE
- COPIA

COMUNE DI COAZZOLO

(PROVINCIA DI ASTI)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.11

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2023.

L'anno duemilaventitre (2023) addì Ventisei del mese di Aprile alle ore 21,00 nella Sala delle adunanze consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento degli Enti Locali, vennero per oggi convocati i componenti questo Consiglio Comunale in seduta pubblica ordinaria di 1^a convocazione.

Sono presenti i signori:

COGNOME E NOME	CARICA	Pres.	Ass.
BIANCOTTO IVO BARTOLOMEO	Sindaco		X
GIACHINO SILVANO	Vice Sindaco	X	
STELLA SILVANO	Assessore	X	
PERRONE GIUSEPPE	Consigliere		X
BIANCO CARLA ANNA	Consigliere	X	
ANFOSSO PIERCARLO	Consigliere	X	
AIMASSO MARCO	Consigliere		X
RIVETTI ANDREA	Consigliere	X	
RIVETTI MATTIA	Consigliere	X	
CAROSSO VITTORIO	Consigliere	X	
BARROERO MARCO	Consigliere	X	
	TOTALE	8	3

Con l'assistenza del Segretario Comunale Dr. Vincenzo CARAFA.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GIACHINO Silvano (in mancanza del Sindaco BIANCOTTO Ivo Bartolomeo causa impedimento di salute), nella sua qualità di Vicesindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 641, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 disciplina la TARI;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la determinazione 2/2021/DRIF del 4 novembre 2021, ARERA ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione, fornendo altresì chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2);
- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 3/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2022-2025;
- l'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Considerato che, pur confermando l'impianto generale del metodo tariffario presentato nel 2019 con la deliberazione 443/2019/R/RIF secondo cui per determinare il totale delle entrate di riferimento occorre partire dall'identificazione dei cosiddetti costi efficienti ammessi al riconoscimento tariffario che nel caso in questione è l'anno 2020, ARERA ha introdotto con i sopracitati provvedimenti del 2021 ulteriori aspetti di complessità rispetto al MTR del primo periodo con particolare riferimento alla valenza pluriennale del piano economico finanziario (PEF) che non riguarderà, come prima, solo l'annualità di riferimento ma abbraccerà l'intero secondo periodo regolatorio, seppur le proiezioni pluriennali saranno soggette ad un aggiornamento a cadenza biennale, nonché, se necessario, anche infra periodale;

Richiamato l'art. 7 della deliberazione 363/2021/R/RIF, il quale delinea la procedura di approvazione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti che si articola nelle seguenti fasi:

1. il/i soggetto/i gestore/i predispone/ngono il PEF, secondo quanto previsto dal MTR-2 e lo trasmette/no all'Ente territorialmente competente (ETC) per la sua validazione;
2. l'ETC, effettuata la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere ad ARERA il PEF e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, in coerenza con gli obiettivi definiti;
3. ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva il PEF recante la valorizzazione delle entrate tariffarie;
4. fino all'approvazione da parte di ARERA, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'ETC con i documenti di cui al punto 2);

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Coazzolo l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 363/2021 sono svolte dall'A.T.O. Astigiano/Consorzio di Bacino dei Rifiuti dell'Astigiano (CBRA);

Rilevato che in data 16 maggio 2022 il C.B.R.A. ha trasmesso a codesto Comune a mezzo PEC (ns. prot. n. 596 del 16 maggio 2022) il PEF del Comune di Coazzolo, conforme al metodo tariffario MTR-2 ed ai contenuti degli atti adottati da ARERA, allegato al presente provvedimento (allegato A) per costituirne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che la validazione del PEF 2022-2025 in esame, è avvenuta da parte dell'Assemblea consortile l'A.T.O. di Area Vasta Astigiano/Consorzio di Bacino Rifiuti dell'Astigiano (C.B.R.A.) in data 07/06/2022;

Richiamato il punto 4.5 della deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF, secondo cui le tariffe della TARI definite in seguito all'adozione del PEF saranno solo quelle dell'anno 2023;

Esaminato il piano finanziario redatto dall'Ente di Governo dell'Ambito, dal quale si determina un costo complessivo per l'anno 2023 di €27.471,00 con entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita pari a €27.471,00 che consentono la copertura integrale dei costi del servizio rifiuti;

Richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato alla presente deliberazione, come sopra validato, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Ritenuto di confermare come per l'anno precedente la ripartizione dei costi fissi di cui al Piano Finanziario riportato nell'allegato "A" succitato, tra utenze domestiche e non domestiche in base al rapporto utenti domestici sul totale degli utenti correggendo tale rapporto per evitare un eccessivo carico sulle utenze domestiche, come segue: 94,85% a carico delle utenze domestiche e 5,15% a carico delle utenze non domestiche;

Ritenuto di confermare come per l'anno precedente la ripartizione dei costi variabili di cui al Piano Finanziario riportato nell'allegato "A" succitato, tra utenze domestiche e non domestiche in base alla potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze, come segue: 72,88% a carico delle utenze domestiche e 27,12% a carico delle utenze non domestiche;

Ritenuto congruo utilizzare per la determinazione delle tariffe unitarie i seguenti coefficienti previsti dall'Allegato 1 al D.P.R. 158/1999;

- a) ka Nord minimo per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per la parte fissa delle utenze domestiche;
- b) kb massimo per la parte variabile delle utenze domestiche;
- c) kc Nord minimo per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per la parte fissa delle utenze non domestiche;
- d) kd Nord minimo per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per la parte variabile delle utenze non domestiche;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, *"fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano,*

quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2”;

Preso atto che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI di cui al comma 14 dell’art. 17 del vigente Regolamento per la disciplina della TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall’art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

Ritenuto di prendere atto del Piano finanziario dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’anno 2023 approvato e validato dall’A.T.O. di Area vasta “Astigiano/ Consorzio di Bacino Rifiuti dell’Astigiano (C.B.R.A.) e redatto secondo i criteri previsti dal nuovo MTR-2, allegato alla presente deliberazione (allegato A), quale parte integrante e sostanziale;

Considerato che, sulla base di quanto sopra esposto, le entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita sono pari a €.27.471,00;

Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100 per cento;

Dovendo quindi approvare le conseguenti tariffe relative alla Tassa sui rifiuti - TARI per l’anno 2023, di cui all’art.1 comma 683, della L. 14/2013 calcolate sulla base del DPR 158/99 che si allegano alla presente con relativa relazione a farne parte integrante e sostanziale, (allegato B) entro la data del 30/04/2023, termine ultimo stabilito per l’approvazione del Bilancio 2023-2025;

Visto l’art.31 del regolamento comunale del tributo il quale stabilisce le scadenze per il versamento della tassa;

Considerato che:

- l’art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;*
- a norma dell’art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, sentita l’Agenzia per l’Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l’invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l’esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell’obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;*

- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Asti sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

Preso atto che la scadenza per l'approvazione del Bilancio di previsione 23-25 è stata prorogata al 30/04/2023 dalla Legge 29/12/2022 n. 197 art. 1 c. 775;

Preso atto ulteriormente, di stabilire le scadenze per il pagamento per l'esercizio 2023 che differiscono da quelle stabilite dal Regolamento per la Tari per le difficoltà che si sono riscontrate nel gestire le nuove regole imposte da Arera, si propongono le seguenti date di riscossione:

- 1° rata al 15/06/2023
- 2° rata al 15/12/2023
- Rata unica al 15/09/2023

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 07/04/2014 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 10 del citato regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147

VISTO l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Proposta l'immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico Enti Locali, per consentire all'ufficio tributi di emettere gli avvisi di pagamento con congruo anticipo rispetto alla scadenza delle rate;

Tutto ciò premesso;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di prendere atto ai sensi delle vigenti disposizioni del PEF 2022-2025 del Comune di Coazzolo, trasmesso dal C.B.R.A. in data 16 maggio 2022 a codesto Ente a mezzo PEC (ns. prot. n. 596 del 16/05/2022), conforme al metodo tariffario MTR-2 ed ai contenuti degli atti adottati da ARERA, allegato al presente provvedimento (allegato A) per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 3) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2023 di cui all'allegato "B" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 4) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura massima applicabile nel rispetto dei limiti di crescita e dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
- 5) di dare atto che la copertura del costo delle agevolazioni sul tributo di cui dell'art. 24 del vigente Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;
- 6) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Asti nella misura del 5%;
- 7) di stabilire le rate di riscossione della Tari per l'anno 2023 secondo le seguenti scadenze:
 - 1° rata al 15/06/2023
 - 2° rata al 15/12/2023
 - Rata unica al 15/09/2023
- 8) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
- 9) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per consentire all'ufficio tributi di emettere gli avvisi di pagamento con congruo anticipo rispetto alla scadenza delle rate;

IL PRESIDENTE
F.to GIACHINO SILVANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. CARAFA Vincenzo

(per conto di Biancotto Ivo Bartolomeo)

Parere tecnico

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del D.Lgs.267/2000, così come modificato dal D.L. 174/2012 convertito con L.183/12, nonché dal vigente Regolamento per i controlli interni dell'Ente, la regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto.

Coazzolo, li 26.04.2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT.CARAFA Vincenzo

Parere di regolarità contabile

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio finanziario, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del D.Lgs.267/2000, così come modificato dal D.L. 174/2012 convertito con L. 183/12, nonché del vigente Regolamento per i controlli interni dell'Ente, la regolarità contabile ed attesta che il presente provvedimento non determina alterazioni negli equilibri finanziari dell'Ente.

Coazzolo, li 26.04.2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT. CARAFA Vincenzo

Visto di attestazione di copertura finanziaria

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio finanziario, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del D.Lgs 267/2000, così come modificato dal D.L. 174/2012 convertito con L.183/12, nonché del vigente Regolamento per i controlli interni dell'Ente, la copertura finanziaria del presente provvedimento. Si certifica altresì di aver accertato, ai sensi dell'art.9 c.1 lett.a) n.2, del D.Lgs n.78/2009, convertito con modificazioni in L.102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti l'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Coazzolo, li 26.04.2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT. CARAFA Vincenzo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 27.04.2023

Coazzolo, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.CARAFA Vincenzo

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4, D.Lgs. 267/2000

Coazzolo, li 26.04.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.CARAFA Vincenzo